



IL PATTO DI RISERVA DI PROPRIETÀ NELLA LEGISLAZIONE STRANIERA: LA NORMATIVA EUROPEA (parte prima) di Alessandro Albicini



La riserva di proprietà nella vendita internazionale

Nel numero 03/01 febbraio 2006 di *International Trade* abbiamo esaminato il patto di riserva di proprietà nella legislazione italiana, focalizzando l'attenzione sulle categorie di terzi verso i quali la riserva di proprietà è opponibile e sui cambiamenti introdotti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002. In questo numero introdurremo il tema della riserva di proprietà nel caso di vendita internazionale, e cioè, come viene regolata e prevista la riserva di proprietà nella legislazione straniera ed in particolare in quella europea.

Nel caso della riserva di proprietà nella vendita internazionale si profila la difficoltà rappresentata dal fatto che di sovente i prodotti forniti (e sottoposti, quindi, al vincolo di riserva di proprietà) si trovano, fisicamente, presso i depositi del compratore straniero, quindi all'estero.

La Legge 31 maggio 1995, n. 218 (*“Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”*), dispone espressamente, all'art. 51, che *“il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello stato in cui i beni si trovano. La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita”*. L'art. 55 della stessa legge n. 218/1995 aggiunge che *“la pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali è regolata dalla legge dello stato in cui il bene si trova al momento dell'atto”*; l'atto in questione non è il contratto di compravendita, ma quello con cui si rende pubblica, conoscibile a terzi e quindi opponibile ad essi, la riserva di proprietà: spesso si tratta, analogamente a quanto avviene in Italia, della registrazione presso l'Autorità giudiziaria locale. In definitiva, è alla normativa nazionale del compratore che bisogna avere riguardo ed è necessario che tale normativa riconosca la validità del riservato dominio.

La direttiva europea in materia di riserva di proprietà

Per altro verso, si rammenta che il decreto legislativo n. 231/2002 (vedi articolo *“Il patto di riserva di proprietà n. 03/01 febbraio 2006 di International Trade”*) è stato emanato in attuazione della direttiva europea 29 giugno 2000, n. 35, la quale impone agli stati membri dell'UE (Unione Europea) di uniformare la loro normativa nazionale in materia di riconoscimento e rispetto del diritto di proprietà spettante al venditore con patto di riservato dominio. Quindi, quanto meno nell'ambito delle esportazioni verso i paesi aderenti all'Unione Europea, si dovrebbe assistere in futuro ad una minore incertezza circa il *“destino”* dell'efficacia concreta del patto di riservato dominio. La citata direttiva, infatti, sulla base della premessa che *“è auspicabile garantire che i creditori siano in posizione tale da poter esercitare la riserva di proprietà su base non discriminatoria in tutta la Comunità, se la clausola della riserva di proprietà è valida ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato”*, ha stabilito, all'art. 4, che *“gli Stati membri provvedono in conformità con le disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato affinché il venditore conservi il diritto di proprietà sui beni fintanto che essi non siano stati pagati totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna dei beni. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni relative ad anticipi già versati dal debitore”*.

In pratica, quindi, gli stati membri dell'UE dovranno, laddove necessario, intervenire sulla loro normativa interna affinché questa non vanifichi il diritto (se ed in quanto contrattualmente previsto) degli esportatori stranieri di rimpossessarsi dei beni venduti e non pagati dall'importatore domiciliato nel territorio di un paese membro. Per offrire maggiori elementi conoscitivi a tale riguardo, nei prossimi numeri di *International Trade* verrà esaminata la riserva di proprietà nella legislazione straniera, attraverso una serie di informazioni essenziali, saranno cioè analizzati alcuni dei paesi, *“Paesi dell'Unione Europea”* e *“Paesi Extra UE”*, la cui legislazione contempla tale istituto.

Alessandro Albicini, Avvocato specializzato in diritto commerciale–societario e contrattualistica internazionale. Studio legale Albicini a Bologna.